



UNIONE EUROPEA
Fondo Sociale Europeo
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale



Agenzia per la Coesione Territoriale



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*
Dipartimento della Funzione pubblica



“Supporto all’operatività della riforma in materia di semplificazione”
CUP J59J16000760006

Webinar

La Conferenza di servizi semplificata - approfondimento

Le risposte ai quesiti posti dal gruppo di lavoro

a cura di Riccardo Roccasalva

4 giugno 2020

La conferenza di servizi - approfondimento

Quesito posto dal Comune di Olbia – Ufficio Insegne

- ✓ In alcune pratiche in cui risulta già emesso un provvedimento unico è stata successivamente accertata, a seguito di segnalazione scritta ricevuta dal SUAPE (trasmessa all'Ufficio Insegne che si occupa dell'endoprocedimento sugli impianti pubblicitari), la presenza di documentazione non veritiera, nella fattispecie calcoli statici contro la spinta del vento che il tecnico segnalatore afferma di non aver mai effettuato per conto del richiedente
- ✓ A seguito della segnalazione l'Ufficio Insegne ha chiesto al SUAPE di convocare la conferenza di servizi sincrona per l'annullamento in autotutela dei precedenti provvedimenti unici

La conferenza di servizi - approfondimento

Quesito posto dal Comune di Olbia – Ufficio Insegne

- ✓ Una volta annullati i provvedimenti in autotutela, a chi spetta segnalare alla Procura della Repubblica e all'Ordine di appartenenza le dichiarazioni mendaci: al funzionario SUAPE (che firmerà il provvedimento di annullamento) o al Dirigente del mio Servizio?

Risposta

Direttive SUAPE 2019, punto 10.2.4: "Fatti salvi i casi di errore od omissione materiale suscettibili di correzione o di integrazione [...], quando una amministrazione accerti la falsità delle dichiarazioni presentate nel corso del procedimento unico, oltre a trasmettere al SUAPE la proposta di provvedimento secondo la procedura sopra descritta, trasmette direttamente gli atti alla Procura della Repubblica e all'eventuale ordine professionale di appartenenza del soggetto che le ha sottoscritte

La conferenza di servizi - approfondimento

Quesito posto dalla Provincia di Pesaro Urbino

- ✓ Tra i titoli ambientali di cui il gestore ha chiesto la sostituzione vi è l'autorizzazione ordinaria alle emissioni in atmosfera (art. 269 TUA), per cui occorre l'indizione della conferenza di servizi ex art. 4 comma 5 D.P.R. 59/20103
- ✓ Il gestore ha chiesto solo l'AUA, per cui si applica l'art. 4 comma 7 del DPR 59/2013 (conferenza gestita direttamente dalla Provincia)

Due sotto-casi

- ✓ Il gestore ha chiesto la sostituzione anche del titolo abilitativo sull'impatto acustico + quello per gli scarichi di acque reflue industriali **in acque superficiali**

La conferenza di servizi - approfondimento

Quesito posto dalla Provincia di Pesaro Urbino

- ✓ Tra i titoli ambientali di cui il gestore ha chiesto la sostituzione vi è l'autorizzazione ordinaria alle emissioni in atmosfera (art. 269 TUA), per cui occorre l'indizione della conferenza di servizi ex art. 4 comma 5 D.P.R. 59/20103
- ✓ Il gestore ha chiesto solo l'AUA, per cui si applica l'art. 4 comma 7 del DPR 59/2013 (conferenza gestita direttamente dalla Provincia)

Due sotto-casi

1. Il gestore ha chiesto la sostituzione anche del titolo abilitativo sull'impatto acustico + quello per gli scarichi di acque reflue industriali **in acque superficiali**

La conferenza di servizi - approfondimento

Quesito posto dalla Provincia di Pesaro Urbino

2. Il gestore ha chiesto la sostituzione anche del titolo abilitativo sull'impatto acustico + quello per gli scarichi di acque reflue industriali **in pubblica fognatura**

Tesi sostenuta dalla Provincia di Pesaro Urbino

- ✓ La c.d.s. indetta dal SUAP nei casi di decisione «pluri-strutturata» ex art. 4 comma 5 (oltre all'AUA occorrono altri titoli abilitativi) è di tipo **decisorio**
- ✓ La c.d.s. indetta dalla Provincia ex art. 4 comma 7 D.P.R. 59/2013, invece, può avere natura **sia decisoria** (quando la **decisione** dell'A.C. è **pluri-strutturata**) **sia istruttoria** (quando è **mono-strutturata**). In particolare:
 - a) nel caso di cui al n. 1 la c.d.s. è mono-strutturata è pertanto di tipo istruttorio
 - b) nel caso di cui al n. 2, invece, sarebbe di tipo **pluri-strutturato** e, pertanto, **di natura decisoria**

La conferenza di servizi - approfondimento

Quesito posto dalla Provincia di Pesaro Urbino

Risposta

Anche senza considerare che la c.d.s. istruttoria è facoltativa, mentre quella prevista dal procedimento AUA è obbligatoria, e al di là della possibile inutilità di una c.d.s. istruttoria in questa fase, il tenore testuale dell'art. 4 comma 7 del D.P.R. 59/2013 è chiaro nel preordinare tale conferenza all'adozione dell'AUA, per cui appare manifesta la sua natura decisoria

La conferenza di servizi - approfondimento

Quesito posto dalla Provincia di Pesaro Urbino

Altre considerazioni della Provincia

La disciplina dei tempi concessi a organi come ARPA che, da un lato, non ha potere decisionale, dall'altro offre un contributo imprescindibile, appare profilare un quadro in cui ARPA possa usufruire solo di una frazione dei 90 giorni pienamente disponibili solo per gli enti che, come la Provincia, hanno un potere decisionale, esercitato proprio previa acquisizione del supporto tecnico di ARPA. Quali le conseguenze del mancato rispetto dei termini perentori di cui all'articolo 14-bis, comma 1, lettera b) L. 241/1990, per es. da parte di ARPA?

Risposta

L'ARPA non deve esprimersi in c.d.s., ma dare unicamente un parere istruttorio alla Provincia. Nella fattispecie, è una questione di rapporti interni tra Provincia e ARPA, che non può e non deve riverberarsi sui lavori della c.d.s.

La conferenza di servizi - approfondimento

Quesito posto dalla Provincia di Pesaro Urbino

Altre considerazioni della Provincia

È necessario che le richieste di integrazione vengano inoltrate tutte all'autorità che indice la conferenza (negli esempi proposti la Provincia) per essere poi inoltrate al richiedente, o piuttosto è ammissibile che i singoli soggetti provvedano autonomamente a trasmettere le rispettive richieste di integrazione al gestore?

Risposta

Tutte le richieste di integrazione vanno veicolate all'interessato sempre tramite l'A.C., per analogia della previsione di cui all'art. 4 comma 7 con l'art. 4 comma 2 («Qualora l'A.C. riscontri che è necessario integrare la documentazione presentata, lo comunica tempestivamente e in modalità telematica al SUAP»)

La conferenza di servizi - approfondimento

Quesito posto dalla Provincia di Pesaro Urbino

Altre considerazioni della Provincia

Si chiede quale sia il ruolo del SUAP nell'ipotesi di cui all'art. 4 comma 7 del D.P.R. 59/2013 [solo pareri nel perimetro AUA]

Risposta

Nell'ambito della c.d.s. indetta dalla Provincia, nessuno. In esito ai lavori della conferenza l'A.C. trasmetterà al SUAP il provvedimento di adozione dell'AUA, per il successivo rilascio da parte del SUAP stesso

La conferenza di servizi - approfondimento

Quesito posto dall'Unione dei Comuni del Savio

Caso 1 - Nuovo parere emerso in fase istruttoria

Come comportarsi quando in fase istruttoria nasce l'esigenza di chiedere un parere non previsto alla presentazione della pratica? Casi pratici:

- ❑ CILA o SCIA ordinaria che diventa condizionata
- ❑ CILA o SCIA condizionata ad un solo parere o un procedimento unico con un solo parere, quindi senza Conferenza di servizi: con questo nuovo parere si deve convocare la c.d.s.

Risposta

In entrambi i casi la soluzione più ortodossa consiste nel dichiarare l'inefficacia della CILA/SCIA ordinaria o condizionata a un solo parere, e indire/convocare la c.d.s.

La conferenza di servizi - approfondimento

Quesito posto dall'Unione dei Comuni del Savio

Caso 1 - Nuovo parere emerso in fase istruttoria

Come comportarsi quando in fase istruttoria nasce l'esigenza di chiedere un parere non previsto alla presentazione della pratica? Casi pratici:

- ❑ CILA o SCIA ordinaria che diventa condizionata
- ❑ CILA o SCIA condizionata ad un solo parere o un procedimento unico con un solo parere, quindi senza Conferenza di servizi: con questo nuovo parere si deve convocare la c.d.s.
- ❑ CILA o SCIA condizionata, o procedimento unico già con c.d.s. a cui si va ad aggiungere questo nuovo parere. Come dobbiamo comportarci con la natura del titolo che può cambiare e sui tempi? Facciamo ripartire tutti i tempi?

La conferenza di servizi - approfondimento

Quesito posto dall'Unione dei Comuni del Savio

Caso 1 - Nuovo parere emerso in fase istruttoria

Risposta

Nei primi due casi la soluzione più ortodossa consiste nel **dichiarare l'inefficacia** della CILA/SCIA ordinaria o condizionata a un solo parere, **e indire/convocare la c.d.s.** Nel caso in cui la conferenza sia già stata indetta, nella prassi si assiste non di rado a questo tipo di coinvolgimento “postumo” di enti non originariamente invitati in cds. Premesso che la soluzione più ortodossa è quella di non considerare valida una tale forma di indizione, tuttavia, ai fini del sostanziale rispetto del termine finale di conclusione del procedimento e nell'interesse prioritario dell'interessato, si potrebbe considerare valida una tale soluzione, purché i termini concessi all'ente invitato in ritardo non siano eccessivamente (e indebitamente) compressi.

Va fatto salvo, infatti, l'obbligo di rispettare i termini complessivi della conferenza di servizi di cui all'art. 14-bis commi 3 e 5 della legge 241/1990.

La conferenza di servizi - approfondimento

Quesito posto dall'Unione dei Comuni del Savio

Caso 2 – Silenzio-assenso in c.d.s. asincrona

- ❑ Spesso noi siamo in contatti informali coi vari Enti e sappiamo che la mancanza dell'emissione del parere nasconde delle problematiche che l'Ente competente sta ancora valutando. Quando siamo in Conferenza asincrona, se non riceviamo i pareri, convochiamo la c.d.s. sincrona e lì valutiamo il da farsi. E' corretto?

Risposta

No, in questi casi occorre applicare il **silenzio-assenso** (salvo che nei casi in cui disposizione dell'Unione europea prevedano il rilascio di autorizzazione espressa)



Città di Codroipo

**OGGETTO: NUOVA COSTRUZIONE DI UN
CAPANNONE DA DESTINARE AD AVANOTTERIA
PER LA RIPRODUZIONE DI SALMERINO E
RISTRUTTURAZIONE DELLE VASCHE
APPARTENENTI ALL'IMPIANTO ITTICO ESISTENTE
IN AREA DI VINCOLO PAESAGGISTICO**

Amministrazione competente Comune di Codroipo – U.O. Edilizia Privata

Pratica trasmessa tramite il SUAP

AUTORIZZAZIONI RICHIESTE:

- **Permesso di costruire (competenza del Comune)**
 - parere igienico sanitario all'Azienda Sanitaria;
 - parere di compatibilità idraulica Regione FVG
- **Autorizzazione Paesaggistica (competenza della Regione FVG)**
 - parere Soprintendenza

In fase istruttoria il Comune valuta la necessità di acquisire anche altri pareri/nullaosta:

- parere Regione FVG - Servizio valutazioni ambientali sulla assoggettabilità a verifica di significatività d'incidenza (prossimità a ZPS)
- parere Regione FVG – Servizio autorizzazioni uniche ambientali e disciplina degli scarichi se l'intervento in argomento implichi variante all'**AUA** rilasciata per l'impianto esistente.

ITER AUTORIZZATIVO:

Procedura ai sensi art. 24 c. 6 L.R. 19/2009:

Se per il rilascio del permesso di costruire è necessaria l'acquisizione di atti di assenso comunque denominati di altre amministrazioni, il responsabile del procedimento convoca la **Conferenza dei servizi**, ai sensi dell'[articolo 14 e seguenti della legge 241/1990](#)

**Il Comune decide di indire
CdS semplificata e in modalità asincrona**

La **Regione FVG**, ai sensi dell'ex art. 22 sexies della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, nomina un rappresentante unico della Regione (**RUR**) che dovrà acquisire tutti i pareri dei servizi regionali competenti emettendo un unico provvedimento che li ricomprensca e trasmetterà questo atto all'Amministrazione Comunale procedente

Avvio procedimento e
indizione CdS semplificata e
asincrona
(ENTRO 5 GG)

- 30 gg dalla notifica dell'avvio del procedimento agli enti per chiedere integrazioni
- 90 gg dalla presentazione della domanda per acquisire pareri enti coinvolti (**90 gg per avere pareri o intero procedimento?**)

PARERI ENTI
(ENTRO 30 GG)

- AZIENDA SANITARIA: servono servizi igienici, ne consegue autorizzazione allo scarico (**AUA ovvero Procedimento Unico di cui all'art. 7 del D.P.R. 160/2010 e s.m.i. PdC + AUA**)
- Altri enti chiedono integrazioni perché la documentazione non è completa
- Servizio AUA dichiara che: *Il proponente nel procedimento in oggetto **non richiede la modifica dell'AUA**, . Tuttavia viene modificato il sistema complessivo di raccolta e trattamento delle acque che costituisce modifica non sostanziale dell'AUA, per la quale è opportuno che la ditta inoltri relativa istanza all'Autorità competente (tramite SUAP) **prima della fine dei lavori ed attivazione del sistema di scarico**, fermo restando l'invarianza degli altri due titoli abilitativi.*

Il Comune comunica
**interruzione dei termini del
procedimento**
per incompletezza della
documentazione e richiede
entro 30 giorni integrazioni

- **Avremmo dovuto fare avvio procedimento di diniego (art. 10 bis Legge 241/90)?**
- La ditta per le vie brevi aveva manifestato l'intenzione di non realizzare i servizi igienici in quanto, secondo loro, non necessari perché attività agricola e perché già esistenti nel fabbricato di proprietà posto a 700 m di distanza

INTEGRAZIONI DITTA

- Integra documentazione richiesta dai vari Enti e in riscontro alla richiesta dell'Azienda Sanitaria dimostra perché **non è necessario realizzare i servizi igienici, per tale ragione l'Amministrazione Comunale ha ritenuto opportuno continuare l'iter avviato** demandando agli enti competenti l'espressione del parere in merito alle integrazioni ricevute

Riavvio iter e indizione CdS

- Il Comune trasmette le integrazioni, fa ripartire dall'inizio i termini del procedimento ed indice la CdS semplificata asincrona
- 90 giorni per acquisire i pareri con eventuali prescrizioni (non più previste richieste integrazioni da parte degli enti)

Azienda sanitaria
ribadisce il parere che
servono i servizi
igienici



Il Comune chiede
al Servizio regionale AUA
se si debba avviare
Procedimento Unico di
cui all'art. 7 del D.P.R.
160/2010



Se nel successivo procedimento di AUA
viene modificato il progetto del PdC in
iter, realizzando il bagno, la ditta dovrà
fare ulteriore variante al titolo rilasciato
dal Comune:

si poteva semplificare con il
Procedimento Unico? **Poteva
il Comune richiederlo?**



Servizio AUA comunica che l'intervento
proposto necessita di una nuova AUA
di aggiornamento a quella vigente, il
proponente dovrà presentare ai sensi
del D.P.R. 59/2013 opportuna istanza
al SUAP prima della fine dei lavori e
attivazione del sistema di scarico in
progetto.

... ad un certo punto corrono in parallelo due procedimenti che potevano essere confluiti nel Procedimento Unico di cui al DPR 160/2010

AUA

La Ditta presenta al SUAP istanza di AUA:

- autorizzazione agli scarichi non in fognatura di acque industriali e/o meteoriche (di competenza regionale)
- autorizzazione agli scarichi non in fognatura di sole acque reflue assimilate alle domestiche, di competenza comunale; PREVEDE IL BAGNO
- comunicazione o nulla osta acustico



Il servizio competente della Regione avvia il procedimento di AUA ed indice CdS in forma semplificata in modalità asincrona.

PdC + Aut.Paes.

EMERGENZA COVID19

Nota interna della Regione:

SOSPENSIONE PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI
ai sensi dell'art. 103 del D.L. 18/2020
dal 23.02.2020 fino al 16.05.2020



Il Comune comunica **sospensione dei termini del procedimento ai sensi art. 103 - D.L. 18/2020 dal 23.02.2020 fino al 16.05.2020** data in cui i termini decorreranno nuovamente ovvero fino alla ricezione del parere unico dei competenti Servizi Regionali.

Chiede di adeguare il progetto edilizio oggetto del PdC a quello dell'AUA

QUESITI

- Avremmo dovuto trasmettere anche alla Soprintendenza nota di indizione CdS?
- Parere unico della Regione: decorsi i termini possiamo prescindere dal loro parere?
- Autorizzazione paesaggistica: basta il parere dell'Ente in sede di conferenza con valenza di autorizzazione?
- La determinazione di conclusione della conferenza è un documento ulteriore al provvedimento finale?
- Il Comune avrebbe potuto richiedere l'avvio del Procedimento Unico di cui all'art. 7 del D.P.R. 160/2010 archiviando il procedimento in corso?
- Problematica riscontrata più volte: sia le ditte che i servizi regionali non utilizzano il SUAP per la trasmissione di documenti e pareri e si interfacciano a volte solo tra loro, creando confusione e carenza di informazioni all'Amministrazione Comunale precedente; altre volte invece inoltrano la documentazione solo alla PEC del Comune e non al SUAP